



IL RETTORE

- VISTA:** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";
- VISTA:** la legge 30 novembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO:** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO:** il Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero, emanato con Decreto Rettoriale 18 luglio 2012 n. 9918, e successive modifiche ed integrazioni;
- RILEVATA:** la necessità di apportare alcune modifiche agli artt. 1,3,4,5 e 6 del suddetto regolamento;
- VISTA:** la delibera del 20 aprile 2016, n. 62 con la quale il Senato Accademico ha approvato le proposte di modifica ai suddetti articoli;
- VISTA:** la delibera 28 aprile 2016, n.117 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle sopracitate proposte;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono apportate le modifiche al *Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero*, emanato con Decreto Rettoriale 18 luglio 2012 n. 9918, e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportato:

- All'articolo 3 il comma 2 è abrogato.
- All'articolo 3 al comma 4 sostituire la dicitura "ai successivi articoli 5 e 6" con la dicitura "al successivo articolo 5";
- All'articolo 4 dopo la dicitura "della dichiarazione del tutor" inserire la dicitura "e del Learning Agreement compilato nella sezione "After the mobility";
- L'articolo 5 è così riformulato:

"Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, viene formulata la graduatoria di merito, elaborata secondo i seguenti criteri:

- 1) Per ogni corso di studio della LM viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti al primo anno della LM sulla base del voto finale del titolo di studio utilizzato come titolo di accesso per l'iscrizione alla LM: Il 110 e lode è considerato 111.
- 2) Per ogni corso di studio della LM o CU viene stilata una classifica tra tutti gli iscritti ad un anno superiore al primo allo stesso corso di studio, sulla base della sommatoria dei prodotti dei crediti per i voti conseguiti negli esami nel periodo 11 agosto n-1/10 agosto n. Il 30 e lode vale 31. Intervengono nel calcolo solo gli esami presenti in carriera ce prevedono un voto finale.

Verranno considerati come un unico corso di studio i corsi di studio omologhi ex legge 509 e ex legge 270.

I valori di dette classifiche sono riparametrati in millesimi, ponendo uguale a mille il valore più alto del corso.

La graduatoria finale viene quindi formulata estrapolando da tali classifiche i valori relativi ai partecipanti al bando in possesso dei requisiti di partecipazione, ordinati in ordine decrescente del punteggio in millesimi, come sopra definito.

A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

L'assegnazione dei 40 contributi previsti dal bando avverrà sulla base della graduatoria di merito con riserva di un contributo per ciascun dipartimento (per un totale di 20 contributi) da attribuire allo studente più meritevole con riferimento al dipartimento stesso.

Qualora la riserva non venga utilizzata dai dipartimenti, per mancanza di idonei, i contributi previsti a bando saranno ugualmente assegnati fino ad un esaurimento della graduatoria.

- L'articolo 6 "Criteri di precedenza" è abrogato.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e pubblicato su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

